

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3360

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2005

—————

Disposizioni per favorire la conoscenza e la diffusione della
«pizzica», della «taranta», delle musiche e dei canti popolari
salentini

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La musica ed il ballo rivestono un ruolo fondamentale nella tradizione salentina, essendo espressione della cultura e della storia della nostra terra.

Da diversi anni, in tutta la zona del Salento si è diffusa e affermata la ripresa della tradizione della «pizzica» e della «taranta», danze saltate che si eseguono in coppia, a ritmo veloce.

Nonostante gli studi volti ad individuare le origini di questi balli, non si riesce a risalire ad un periodo ben preciso in cui collocarli. L'origine di queste danze si fa risalire alla fine del 1400, ma potrebbe darsi che esse discendano addirittura da antichi riti dionisiaci. Sicuramente una danza, quasi un rito praticato dalla gente più umile, dedita ai lavori più duri che, al crepuscolo o in qualche occasione particolare, si radunava e, ballando e cantando, trascorreva le ore per dimenticare le estenuanti fatiche della vita quotidiana.

Si succedono saltelli sincronizzati al suono dei tamburelli che, accompagnati dai diversi strumenti, sembrano echeggiare il ritmo del cuore. Un misto di fantasia, sensualità, passione e desiderio fanno della «pizzica» il ballo più antico e caratteristico della tradizione popolare salentina.

In particolare, la storia del territorio salento è ricca di espressioni culturali popolari, come le danze e le tarante.

La danza, come la musica, è un linguaggio comune a tutte le generazioni. È una forma d'arte e al contempo rappresenta la manifestazione dei sentimenti umani che ha accompagnato l'uomo sin dall'antichità fino ai giorni nostri.

Il tarantismo, nello specifico, è un fenomeno storico-religioso nato nel medioevo e protrattosi fino ai giorni nostri che negli ultimi anni ha catalizzato le attenzioni e le ri-

cerche da parte di illustri studiosi, in considerazione del proliferare di gruppi musicali e associazioni culturali che, con i canti, le musiche e le danze di «pizzica» mantengono vivo l'interesse su ciò che fu l'esorcismo coreutico-musicale del tarantismo pugliese. Un interesse che travalica i confini regionali riscontrando sempre più vasta eco. Un fenomeno che non è solo musicale, ma è tipica espressione di una determinata cultura pugliese, frutto del naturale incontro tra civiltà diverse, di *revival* di danze e musiche popolari. Il tarantismo è divenuto in questi ultimi anni un canale privilegiato attraverso il quale si esprime la civiltà e la cultura salentina in particolare, e pugliese in generale.

Dopo un periodo di rimozione della «pizzica» e della «taranta», sentite come elementi di arretratezza culturale e per questo relegate agli strati più emarginati della società, a partire dagli anni '70 il genere musicale fu riscoperto ed attualmente è una delle musiche più gradite e ballate dai giovani, quasi una bandiera per il Salento, nonché un legame culturale con altre aree dell'Italia meridionale interessate da fenomeni musicali simili. Ai giorni nostri sopravvivono tre forme di «pizziche» di una volta: la «pizzica tarantata», la «pizzica de core» e la «pizzica delle spade».

Molte manifestazioni che si svolgono ormai in tutto il Salento hanno come tema portante la «pizzica» e la «taranta» e decine sono i gruppi musicali - alcuni di fama internazionale - che suonano nelle piazze, nei teatri, nelle masserie e nei centri studio. Giova evidenziare che, da qualche tempo, università, centri culturali e associazioni si occupano del fenomeno della «pizzica» che, riprendendo temi che sembravano perduti, garantisce e tutela la continuità delle antiche

tradizioni ed il loro collegamento con le generazioni, aggregando giovani e anziani.

Il presente disegno di legge mira, innanzitutto, a salvaguardare questo ricco patrimonio culturale ed al contempo ad attribuire il giusto riconoscimento alla cultura musicale popolare di questo territorio e a quanti, da anni, ne promuovono la conoscenza e l'insegnamento, apportando così un forte contributo per potenziare il tessuto culturale della nostra terra.

Esso reca disposizioni volte:

a) alla creazione di un marchio di area (o di denominazione dell'area) per la salvaguardia, la conoscenza e la diffusione della «pizzica» e della «taranta», di origine salentina;

b) alla ricerca, allo studio, alla elaborazione della musica e dei canti popolari collegati alla danza salentina;

c) alla creazione di centri di studio, di biblioteche della musica e della «pizzica» in particolare, attraverso la raccolta di materiali, fonti orali e documentaristiche, ricerche sul campo, archivio, organizzazione di convegni etc.;

d) alla organizzazione di corsi di musica popolare e danza della «pizzica» e della «taranta» all'interno, soprattutto, delle scuole e di laboratori teatrali di cultura popolare (riti, tradizioni e costumi della civiltà contadina salentina);

e) alla realizzazione di progetti scolastici sulla cultura popolare del Salento;

f) alla previsione di percorsi turistico-culturali nel territorio: masserie, frantoi ipogei, aree storiche ed archeologiche, siti basiliani, luoghi sacri e insediamenti rupestri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge tutela la conservazione, la conoscenza, la diffusione e la ricerca legate alla tradizione delle danze popolari denominate «pizzica», e «taranta», nonché delle musiche e dei canti popolari salentini.

2. La «pizzica» e la «taranta» sono riconosciuti come aspetti peculiari della cultura del Salento e della Puglia, da promuovere e sostenere come beni appartenenti al patrimonio culturale di quella regione.

Art. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, è istituito un «marchio d'area», per promuovere la conservazione, la conoscenza e la diffusione della tradizione culturale della «pizzica» e della «taranta» nella regione salentina.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di conservazione, conoscenza e diffusione della cultura popolare legata alla «pizzica», alla «taranta», alla musica e ai canti popolari salentini sono istituiti centri-studio e biblioteche della musica, della «pizzica» e della «taranta», con sedi nelle province di Brindisi, Taranto e Lecce.

3. I centri-studio e le biblioteche di cui al comma 2 perseguono le seguenti finalità:

a) raccolgono, conservano ed espongono materiali, fonti documentaristiche, archivi delle immagini, strumentazioni audiovisive e pubblicazioni che si riferiscono alla tradizione popolare della «pizzica» e della «taranta» nel Salento;

b) valorizzano la tradizione della «pizzica» e della «taranta» attraverso la ricerca e lo studio del patrimonio materiale e documentale relativo a tali danze;

c) promuovono iniziative e attività culturali, da attuarsi per mezzo di corsi di musica popolare e danza, laboratori teatrali di cultura popolare e curano l'individuazione di percorsi turistico-culturali attraverso masserie, frantoi, ipogei, aree storiche ed archeologiche, siti basiliani, luoghi sacri e insediamenti rupestri; iniziative volte a favorire la conoscenza e la diffusione dei riti e dei costumi della civiltà contadina salentina.

4. Ai fini della presente legge, gli enti locali rientranti nelle province di cui al comma 2 assumono ogni utile iniziativa volta a sensibilizzare le popolazioni sui temi legati alla tradizione della «pizzica» della «taranta» e alla cultura popolare del Salento, con particolare riguardo alle credenze, agli aspetti socio-economici e ai riti rappresentati in queste danze.

Art. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

